

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 11 aprile 1980

N. 1 dell'O.d.G.  
N. 766 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Provvedimenti per il risanamento e per il recupero abitativo dei fabbricati dei privati siti nei centri storici dei Comuni pugliesi".

L'anno millenovecento ttanta il giorno undici del mese di aprile alle ore 10,00 in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. Prof. Luigi Tarricone  
vice presidenti i sigg. Giuseppe Conte - Antonio Somma  
consiglieri segretari i sigg. Ing. Emanuele Capozza - Prof. Rocco Galatone  
e con l'assistenza:  
— del Coordinatore del Settore della Segreteria Generale Dott. Eraldo Panunzio  
— del Coordinatore dell'Ufficio Aifa e Resocontazione Dott. Renato Guaccero

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Absenti		Presenti	Absenti
1) Andretta Aurelio	m		26) Gatta Renzo		m
2) Aprile Leonardo	h		27) Giampaolo Filippo	m	
3) Blandolino Antonio		m	28) Laera Alessandro	h	
4) Borgia Carlo	h		29) Latanza Cosimo	h	
5) Bortone Giorgio	h		30) Leucci Giovanni		h
6) Calvario Pasquale	h		31) Liuzzi Francesco	h	
7) Capozza Emanuele	h		32) Malvarosa Errico		h
8) Cassano Michele		h	33) Margiotta Giovanni		h
9) Castellaneta Giuseppe	h		34) Manfredi Angelo	h	
10) Ciaccia Graziano	h		35) Morea Leonardo	h	
11) Ciuffreda Pasquale	h		36) Papa Giuseppe	h	
12) Clemente Tommaso		h	37) Piccigallo Benito	h	
13) Colamonaco Maria	h		38) Principalli Giacomo	h	
14) Colasanto Giuseppe	h		39) Quarta Nicola	h	
15) Colonna Giuseppe	h		40) Raimondo Cosimo	h	
16) Consiglio Gabriele		h	41) Rizzo Marcello	h	
17) Conte Giuseppe	h		42) Romano Domenico	h	
18) D'Alena Fedele	h		43) Sasso Giuseppe	h	
19) D'Andrea Nicola	h		44) Somma Antonio	h	
20) Dell'Aquila Antonio	h		45) Sorice Vincenzo	h	
21) Dionardo Giovanni	h		46) Tarricone Luigi	h	
22) Fantasia Matteo	h		47) Tarsia Incuria Achille	h	
23) Fiore Alessandro	h		48) Trisorio Liuzzi Gennaro	h	
24) Fitto Salvatore	h		49) Ventura Antonio		h
25) Galatone Rocco	h		50) Zingrillo Giuseppe	h	

A relazione del sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che primo argomento iscritto all'ordine del giorno è la proposta di legge Bortone-Cassano ed altri "Provvedimenti per il risanamento e per il recupero abitativo dei fabbricati di proprietà dei privati siti nei centri storici dei Comuni pugliesi".

Dà la parola al relatore per la VII Commissione consiliare permanente, cons. Giorgio Bortone.

- Omissis -

Segue la discussione generale.

- Omissis -

Il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere alla approvazione della proposta di legge articolo per articolo.

Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione della legge nel suo complesso.

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla proposta di legge;

Preso atto della discussione generale;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

Ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva, la proposta di legge "Provvedimenti per il risanamento e per il recupero abitativo dei fabbricati di proprietà dei privati siti nei centri storici dei Comuni pugliesi", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Capozza-Galatone)

F.to (Tarricone)

LEGGE REGIONALE

"Provvedimenti per il risanamento e per il recupero abitativo dei fabbricati di proprietà dei privati siti nei centri storici dei Comuni pugliesi".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

La Regione Puglia agevola interventi di recupero parziale o totale di edifici o alloggi di proprietà di privati siti nelle zone omogenee di tipo A, mediante contributi su mutui.

(Approvato all'unanimità)

Art. 2

Gli interventi di recupero ammessi a contributo regionale debbono essere inseriti negli strumenti urbanistici previsti dalla legge statale 5.8.1978, n. 457 e sono quelli definiti dalla medesima legge con esclusione delle lettere a) ed e).

Anche il limite massimo di costo ammissibile a metro quadrato è quello previsto dalla citata legge e successive modificazioni ed integrazioni.

(Approvato all'unanimità)

Art. 3

L'intervento regionale si realizza mediante la concessione di contributi su mutui venticinquennali e con un onere a carico del mutuatario pari al 4%.

(Approvato all'unanimità)

Art. 4

Tra le spese ammesse a contributo sono comprese quelle relative agli onorari professionali per la progettazione e la direzione dei lavori, in base alle tariffe vigenti, quelle contrattuali, ipotecarie, di sopralluoghi, di collaudi, ed accessorie in quanto inerenti al risanamento ed alla ristrutturazione.

(Approvato all'unanimità)

Art. 5

Per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge la Regione stipulerà apposita convenzione con tutti gli Istituti di Credito abilitati.

(Approvato all'unanimità)

Art. 6

Gli interessati, per avvalersi dei benefici indicati, dovranno presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione - Settore dell'Edilizia pubblica residenziale - la domanda corredata da:

- a) relazione tecnica dei lavori da eseguire;
- b) presumibile spesa occorrente;
- c) progetti tecnici dettagliati.

(Approvato all'unanimità)

Art. 7

La Regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, localizza gli interventi ammessi a contributo e ne dà comunicazione, entro i 30 giorni successivi, agli interessati.

(Approvato all'unanimità)

Art. 8

I beneficiari in possesso della predetta comunicazione regionale di ammissione a contributo sul mutuo, stipuleranno con gli Istituti di Credito abilitati il contratto di mutuo ed invieranno copia alla Regione per il relativo decreto di messa a disposizione dei fondi.

(Approvato all'unanimità)

Art. 9

L'erogazione dei fondi verrà effettuata su presentazione di certificazione e conseguente nulla-osta dell'Assessorato competente - Settore Edilizia Residenziale Pubblica - alle seguenti scadenze:

- 1) per il 50% all'inizio dei lavori;
- 2) per il 30% alla fine dei lavori;
- 3) per la restante somma dietro presentazione di certificazione di collaudo o di regolare esecuzione.

(Approvato all'unanimità)

Art. 10

I beneficiari, entro dieci mesi dalla comunicazione regionale di cui all'art. 7, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori pena la revoca del finanziamento.

L'immobile oggetto del recupero dovrà essere adibito a civile abitazione per la intera durata del mutuo, sotto comminatoria della restituzione dell'intero contributo ricevuto. Il canone locativo dovrà essere deter

minato a norma della legge 27.7.1978, n. 392.

I piani terra possono essere adibiti anche a botteghe artigiane, ne gozi, asili nido, o qualunque altra destinazione.

La vigilanza tecnica-amministrativa verrà esercitata dalla Regione anche per quanto concerne la destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 4 della legge statale 5.8.1978, n. 457.

(Approvato all'unanimità)

Art. 11

Il capitale mutuato ed i relativi interessi nella misura agevolata del 4%, dovranno essere restituiti a rate semestrali posticipate, entro il termine di validità del mutuo a decorrere dal giorno successivo a quello della effettiva e totale erogazione della somma.

(Approvato all'unanimità)

Art. 12

L'importo dei contributi di cui alla presente legge è fissato per l'anno 1980 in L. 2.500.000.000.

(Approvato all'unanimità)

Art. 13

Gli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge trovano copertura sul Bilancio di previsione per l'esercizio 1980 sul Cap. 01228 (c.n.i.) "Contributi su mutui per il risanamento ed il recupero abitativo dei fabbricati di proprietà dei privati siti nei centri storici dei comuni pugliesi".

Al bilancio di previsione 1980 è introdotta la seguente variazione:

PARTE II - SPESA

<u>Variazione in aumento</u>	<u>STANZ. COMP.</u>	<u>STANZ. CASSA</u>
- Cap. 01228 (c.n.i.) "Contributi su mutui per il risanamento ed il recupero abitativo dei fabbricati di proprietà dei privati siti nei centri storici dei Comuni pugliesi"	<u>L.2.500.000.000</u>	<u>L.2.500.000.000</u>
<u>Variazione in diminuzione</u>		
- Cap. 16204 "Fondo per il finanziamento di spese d'investimento derivanti da LL.RR. in corso di adozione"	<u>L.2.500.000.000</u>	<u>L.2.500.000.000</u>

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi Bilanci di previsione con appositi stanziamenti previsti dalle relative leggi di Bilancio.

(Approvato all'unanimità)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza-Galatone)